



COMUNE DI FIAVE'

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *



REGOLAMENTO

**PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA
ATTRAVERSO IL RISPARMIO ENERGETICO E L'ABBATTIMENTO
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DD. 29.12.2008

ARTICOLO 1 – Finalità

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione; a tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti del presente regolamento ed entro 60 gg dal termine lavori, l'impresa installatrice deve rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme di cui agli art. 2 e 3, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con quanto disposto dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 (integrata dal D.M. n. 37 d.d. 22.01.2008) e sue successive prescrizioni e modificazioni, per gli impianti esistenti all'interno degli edifici. La procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica. La cura e gli oneri di adeguamento e collaudo sono a carico dei committenti degli impianti.
2. Il Comune in sede di approvazione delle Concessioni edilizie e/o Autorizzazioni dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi.
3. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento.
4. Per la migliore e più razionale limitazione dell'inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita gratuitamente dalla PAT o da associazioni di osservatori astronomici di interesse pubblico previsti dall'art. 4 della legge n. 16 del 7 ottobre 2007.
5. In ottemperanza di tale legge e successive precisazioni e prescrizioni anche attraverso proprie linee guida il Comune provvederà a garantire il rispetto e l'applicazione del presente regolamento da parte dei soggetti pubblici e privati anche tramite controlli periodici di iniziativa propria o su richiesta di terzi, demandando al proprio Ufficio Tecnico o al Comando dei Polizia Intercomunale sia il controllo applicativo che il rispetto del presente regolamento. Nell'espletamento di tali compiti essi potranno avvalersi della consulenza gratuita degli organismi di cui al punto 4.
6. Entro due mesi dall'applicazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo modalità che verranno ritenute più opportuna.

ARTICOLO 2 – Nuovi Impianti

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica o privata in fase di progettazione o di appalto devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico secondo i dettami della L.P. n. 16 del 7 ottobre 2007 e sue precisazioni e prescrizioni; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti rispettanti le prescrizioni della legge di cui al punto 1 del presente articolo (dispersione nulla a 90° ed oltre – consumo contenuto sotto i 1 W/mq.) equipaggiamento con lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia adottata). Gli impianti devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza mantenuta prevista dalle norme di sicurezza, qualora previste, e quando la tecnica adottata lo consenta devono essere previsti appositi dispositivi in grado di ridurre entro le ore 23 nel

periodo di ora solare e le ore 24 nel periodo di ora estiva , l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività Tale riduzione ovviamente va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da non comprometterne la sicurezza.

3. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Tutti i tipi di insegne luminose di non specifico ed indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ventiquattro nel periodo di ora estiva.
4. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantiere, svincoli stradali, complessi industriali, impianti sportivi ed aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale da rispettare le prescrizioni della legge antinquinamento, tenuto in debito conto delle caratteristiche dell'impianto.
5. Anche per l'illuminazione di impianti sportivi e di grandi aree deve essere fatta particolare attenzione all'uso di criteri e mezzi che evitino dispersione verso l'alto e al di fuori dei limiti dei suddetti impianti: questo vale anche per l'illuminazione di piste sciistiche e di impianti sportivi invernali in genere per le quali deve essere fatta particolare attenzione alla limitazione della luce dispersa al di fuori dalle piste ed al contenimento dell'intensità luminosa tenendo conto dell'alta riflettività del manto nevoso nel calcolo delle luminanze; tali impianti andranno comunque spenti dopo le ventitre, salvo particolare deroga per eventi eccezionali.
6. E' fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
7. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso e solo nel caso ciò non risulti possibile in relazione al particolare soggetto di comprovato valore architettonico, l'illuminamento deve rimanere entro i limiti perimetrali del soggetto stesso, prevedendone lo spegnimento totale o parziale o comunque la diminuzione di potenza impiegata dopo le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ventiquattro nel periodo di ora estiva.
8. E' concessa deroga per le sorgenti di luce in zone esterne coperte (e quindi non inquinanti) come: portici, sottopassaggi, gallerie ecc., per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore ventitrè nel periodo di ora solare ed entro le ventiquattro nel periodo di ora estiva.
9. Le regolamentazioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa.
10. E' concessa la facoltà al Comune , per un periodo massimo di 30 giorni all'anno, cdi concedere deroga con apposita ordinanza, agli orari di spegnimento o riduzione del flusso luminoso, in occasione di festività legalmente riconosciute, o di feste indette e/o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3 – Impianti preesistenti

1. Entro il periodo previsto dalla L.P. n. 16 del 7/10/2007 le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri dalla stessa indicati devono essere sostituite o modificate in maniera tale da ridurre l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico mediante

l'uso di fonti luminose con un'intensità luminosa non superiore a 0.49 candele per 1000 lumen per angoli gamma maggiori o uguali a 90 °C.

2. Entro i termini fissati dalla richiamata legge si deve provvedere alla modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati, qualora detta modifica avvicini l'impianto agli stessi, e quando le condizioni d'uso delle superfici illuminate siano tali che la sicurezza d'esercizio non ne venga compromessa. Per l'adeguamento dei propri impianti luminosi di cui al comma 1 i soggetti privati potranno ricorrere all'adozione di tecniche applicative che consentano il conseguimento di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50% delle sorgenti di luce entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro le ventiquattro nel periodo di ora estiva, qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa. Per i locali pubblici e manifestazioni autorizzate l'obbligo di spegnimento di cui sopra va riferito all'orario di chiusura autorizzato.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già installate, come globi, lanterne, proiettori o similari devono essere schermate o dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso evitandone la dispersione verso l'alto nella misura ed entro i limiti previsti dalla L.P. n. 16 del 7 ottobre 2007 e successive modificazioni e precisazioni. Potrà essere concessa deroga, secondo specifiche indicazioni da concordare con gli osservatori competenti per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte (quindi non inquinanti) come: portici, sottopassaggi, gallerie ecc., per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (fino ad un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengono spente entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro le ventiquattro nel periodo di ora estiva, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro i termini fissati dalla richiamata L.P. n. 16.

ARTICOLO 4 – Sanzioni e vigilanza

1. Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri fissati dagli art. 3 e 4 del presente regolamento incorre, qualora non modifichi gli stessi entro 60 giorni dall'invito dell'Ufficio Tecnico o del Comando di polizia municipale, nelle sanzioni amministrative ed è soggetto ai controlli di vigilanza previsti dall'art. 6 della legge n. 16 del 7 ottobre 2007.
2. Entro i termini fissati dalla L.P. n. 16 del 7/10/2007 il Comune è tenuto all'adozione di proprio piano di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso con censimento dei siti e delle sorgenti di rilevante inquinamento luminoso ed eccedente consumo energetico.
3. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.